



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L. n. 326 del 24.11.2003;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n. 5 del 29.03.2017, pubblicata nel Supplemento Ordinario n° 1 della G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017;

VISTO il D.A. n°697 del 20.03.1979, pubblicato nella G.U.R.S. N° 37 del 18.08.1979, con il quale è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico il territorio di Monte Gradara e del Santuario di Romitello, nonché il territorio comunale di Borgetto (PA) con verbale affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 18.05.1977;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che il Signor **Giuseppe Prainito** ha presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004, assunta dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo con nota prot. N° 5464 del 06.05.2015 per avere realizzato nel comune di Borgetto (PA) in Contrada “Carrubella” s.n.c., in un immobile censito al N.C.E.U. al Foglio di mappa n° 16, p.lla n. 820 opere in difformità consistenti in *“dimensioni e posizionamento degli infissi; natura del materiale degli infissi; altezza della linea di gronda (in diminuzione di circa 60 cm. dal progetto assentito); muro di recinzione con relativi varchi d'accesso; tipologia del manto di copertura”*

VISTA la nota prot. N° 1750 del 18.10.2016, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha espresso parere favorevole al rilascio della compatibilità paesaggistica subordinando il mantenimento delle opere, abusivamente realizzate, al pagamento dell'indennità di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. determinando ai sensi dell'art. 3, Il comma 26 del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in quanto opere assimilabili alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto, erroneamente in € 516,45 piuttosto che nella misura fissa di € 516,46, da applicarsi n° 5 volte (una per ciascun abuso) per un totale complessivo di **€ 2.582,30** il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

VISTA la perizia prot. N° 1750 del 18.10.2016, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo non ha computato il parametro danno e pertanto il parametro danno è da considerarsi pari ad Euro zero;

VISTA la nota n° 7073 del 07.02.2017, con la quale la scrivente Amministrazione ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. N°10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art.167 del D.Lgs. 42/2004 nei confronti del Signor **Giuseppe Prainito**;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente realizzate non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato.

D E C R E T A

Art.1) Il Signor **Giuseppe Prainito** residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di **Euro 2.582,30** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 codice SIOPE E.3.02.02.01.001, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle sopracitate opere abusive.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni - Unità Operativa S5.2:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Col presente decreto è accertata la somma di **€ 2.582,30**, sul cap. 1987, Capo 14 dell'esercizio finanziario 2017.

Art. 3) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è’ consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 7 aprile 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzeola)
f.to